

Art. 39

Interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell'entrata in vigore della legge 765/1967

1. Sono da considerarsi **legittimamente realizzati**, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all'epoca, **gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967**, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all'epoca vigente.
2. L'avvenuta esecuzione/ultimazione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato **è comprovata dal proprietario**, o altro soggetto avente titolo, mediante **adeguata documentazione**, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio, **o altro mezzo idoneo**. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il **dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale**, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall'interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all'autorità giudiziaria.